



La Corte Costituzionale manda k.o. l'esterovestizione

A

ncora una volta la Corte Costituzionale interviene su norme contenute nei vari “pacchetti sicurezza”, spesso utilizzati quali strumenti per dare risposte a tematiche anche relative al codice della strada. Era il 2018 quando furono introdotti nuovi commi all’art. 93 del codice della strada per contrastare il sempre più dilagante fenomeno delle c.d. “esterovestizione dei veicoli”. Venne sfruttato il decreto-legge nr. 113 del 2018, un provvedimento che aveva la finalità primaria di rispondere alle esigenze di contrasto all’immigrazione, alla sicurezza pubblica ed urbana, alla lotta alla mafia. Ma qualcosa non ha funzionato nel verso giusto, nonostante la necessità di reprimere l’esterovestizione, un vero e proprio trucco che rende invisibili al fisco italiano veicoli che circolano abitualmente sulle strade italiane pur essendo

registrati all’estero. Un fenomeno in crescita al quale si è cercato di porre un freno con norme più restrittive, entrate in vigore il 1 gennaio 2019. L’analisi degli addetti ai lavori era stata particolarmente chiara, tanto da far intervenire il Parlamento. Un’auto con targa estera non risulta infatti censita al fisco italiano, non paga né bollo né superbollo (per quelle più potenti) e risulta invisibile ai controlli patrimoniali gestiti per stanare gli evasori fiscali. Inoltre, sfruttando le tariffe più vantaggiosamente consigliate nei paesi di immatricolazione, l’auto con targa estera beneficiaria di costi assicurativi più bassi. Un bel vantaggio, soprattutto per chi decide di comprare un’auto di lusso senza osare troppo nell’occhio al fisco. Ma, ecco la sorpresa (non troppo sorpresa per il vizio del legislatore di approvare norme che nulla hanno a che fare con la materia del provvedimento, cioè estranee).

La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 113/2023 ha bocciato per eterogeneità della materia la norma sulla cd “**esterovestizione dei veicoli**” introdotta nel Codice della strada nel corso della conversione del **DI**

n. 113 del 2018. Per la “palese estraneità delle disposizioni censurate agli ambiti e alle finalità del DI n. 113 del 2018” – si legge nella decisione - la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 93, commi 1-bis e 7-bis, Cds, introdotti dall’art. 29-bis del DI n. 113 del 2018, come convertito, ritenendo che abbiano “il carattere di norme intrusive”. Vediamo come si è arrivati a questa decisione, a seguito di un provvedimento del Prefetto di Napoli che aveva ingiunto il pagamento di 1.424 euro a titolo di sanzione amministrativa (per la violazione dell’articolo 93, commi 1-bis e 7-bis, del Dlgs n. 285 del 1992) ad un motociclista che circolava alla guida di un motociclo immatricolato all’estero senza



essere in possesso di alcun documento relativo al noleggio del veicolo, alla sua concessione in leasing, alla locazione senza conducente o comodato d’uso rilasciato da impresa con sede in altro Stato membro dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo.

La legge prevede anche il sequestro del veicolo e la confisca nel caso in cui, entro sei mesi, il proprietario non provveda a immatricolare il veicolo in Italia o a condurlo all’estero tramite il foglio di via. La norma, si legge nella decisione, “mostra di voler incidere sulla condotta potenzialmente elusiva dei conducenti di veicoli che, pur trovandosi non occasionalmente in Italia, intendono sottrarsi agli adempimenti imposti a chi, stabilmente residente, abbia immatricolato il proprio veicolo in Italia”. Le disposizioni censurate, dunque, si rivelano indirizzate “a contrastare la prassi della cosiddetta esterovestizione dei veicoli, consistente, come detto, nella sottrazione agli adempimenti di natura fiscale, tributaria e amministrativa gravanti sui proprietari di veicoli al fine di ottenere vantaggi indebiti quali l’evasione di tributi e pedaggi, la non assoggettabilità a sanzioni e la fruizione di premi assicurativi più vantaggiosi”.

L’analisi della Corte Costituzionale evidenzia come si tratti di requisiti e condizioni che rinvengono la loro unica ragione giustificativa in finalità che “nulla hanno a che fare con la sicurezza pubblica e, tanto meno, con la repressione della criminalità, e di quella mafiosa in particolare, rivelandosi funzionali unicamente ad attestare la veridicità dell’intestazione del veicolo a soggetti aventi sede al di fuori dei confini nazionali, così da evitare il conseguimento degli indebiti vantaggi che si ottengono ricorrendo alla prassi di intestazioni di natura fittizia”. Inoltre, precisa la sentenza, siccome l’abrogazione delle disposizioni censurate ad opera dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019-2020), non ha effetto retroattivo, le disposizioni censurate continuerebbero a trovare applicazione nel giudizio a quo in ossequio al principio *tempus regit actum*, da applicare in tema di legittimità dei provvedimenti amministrativi.

In conclusione, in considerazione della violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della stretta connessione tra le disposizioni oggetto di censura nel presente giudizio e le altre inserite nell’articolo 93 codice della strada dal medesimo articolo 29-bis, deve essere dichiarata, in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell’art. 93 cod. strada. La caducazione del complesso delle previsioni aggiunte nel corpo del medesimo articolo 93 cds è idonea, inoltre, a rendere non operative, per il periodo della loro vigenza, le modifiche apportate dall’articolo 29-bis del DI n. 113 del 2018, come convertito, agli articoli 132, commi 1, periodo finale, e 5, e 196, comma 1, cod. strada, nonché la previsione introdotta dal DI n. 76 del 2020, come convertito, nell’articolo 93, comma 1-quinquies, cod. strada. Tali disposizioni presuppongono l’efficacia della vigenza del divieto e delle relative sanzioni contenuti nelle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime. Attendiamo una circolare del Ministero dell’Interno per avere ulteriori chiarimenti, anche per fornire disposizioni precise agli organi di polizia stradale, impegnati quotidianamente nei controlli dei veicoli su strada.

***Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Dirigente Unità Organizzativa
Protezione Civile Comune di Verona**